



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA e RISORSE AGROALIMENTARI

-Disposizioni Regionali per l'applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013-

-Misura Investimenti-

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALITA' 2017

INDICE

Premessa.....	3
Obiettivi e Finalità.....	3
Ambito territoriale di intervento.....	3
Requisiti e condizioni di ammissibilità.....	3
Modalità per la presentazione delle domande.....	4
Termini e modalità per la presentazione delle domande.....	5
Interventi e spese ammissibili.....	6
Modalità di compilazione della domanda	7
Domande di rettifica.....	12
Realizzazione dell'investimento.....	13
Rinuncia della domanda di aiuto.....	13
Agevolazioni previste.....	13
Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie.	14
Dotazione finanziaria.....	15
Rendicontazione della spesa e pagamenti.....	15
Ulteriori disposizioni.....	16
Clausola compromissoria.....	17
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003	17

PREMESSA

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14 Febbraio 2017 modificato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 294 del 10/10/2012, tenuto conto della demarcazione "pacchetto aggregato M4.1.1-4.1.3-4.1.4 del PSR-CALABRIA 2014-2020 e in accordo con Agea Ufficio Monocratico PNS - OCM Unica Reg (UE) 1308/2013 e s.m.i. art 50. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli "Investimenti" della campagna 2016/2017; con il presente Provvedimento sono dettate le Disposizioni Regionali Applicative (DRA) per la Misura "Investimenti", annualità 2017 prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino.

L'amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria così come previsto dal DM n. 911 del 14/02/2017.

In caso di eventuale modifica, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

ARTICOLO 1 *Obiettivi e Finalità*

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017, è concesso un sostegno per investimenti materiali e /o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento U.E. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

ARTICOLO 2 *Ambito territoriale di intervento*

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Calabria.

ARTICOLO 3 *Requisiti e condizioni di ammissibilità*

Possono accedere al premio, ai sensi dell'art. 3, del DM 14 febbraio 2017, n. 911

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ed abbiano costituito nel Sian un "fascicolo aziendale" attivo.

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹; il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a

sostenuta. Nelle Regioni nella quali si applica l'obiettivo convergenza il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

I limiti massimi di cui al paragrafo precedente, sono ridotti al 20% delle spese sostenute qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Per tali imprese, operanti nelle Regioni nella quali si applica l'obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 25 % delle spese effettivamente sostenute.

Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'art. 2 punto 18 del regolamento UE n. 651/2014).

Beneficiano dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Beneficiano dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n.302 del 28.12.2017), per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti, i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Le imprese richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09 e smi.

ARTICOLO 4 **Modalità per la presentazione delle domande**

Per la presentazione della domanda, è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli "Investimenti" della campagna 2017/2017; utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente.

I soggetti che intendono presentare domanda devono, inoltre, essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e devono essere titolari di Partita IVA.

10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimprese un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

La domanda di aiuto deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Il produttore deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it:

- ◇ per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- ◇ con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Calabria sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione Regionale. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e, qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente, è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione dell'OP AGEA.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). Eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Al riguardo si evidenzia che, all'interno del programma per l'inserimento della domanda presente sul portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e poi al rilascio della domanda. (N.B.: la sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio informatico, non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate domande per:

- "Progetti annuali" per investimenti da completare entro il 31 agosto 2017 e comunque prima dell'effettuazione del controllo in loco previsto dalla circolare di Agea Coordinamento;

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, al massimo una domanda di aiuto per progetti annuale.

Nella compilazione della domanda di aiuto è necessario altresì indicare la durata annuale dell'investimento.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando, se si tratta di:

- 'Domanda iniziale';
- 'Domanda di rettifica', nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

ARTICOLO 5

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la stampa e il rilascio informatico delle domande di aiuto e delle domande di rettifica eseguiti unicamente utilizzando la specifica funzionalità on-line messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it è fissato al **07.aprile.2017**.

Le domande di aiuto rilasciate oltre il termine del **7. aprile 2017** non sono ricevibili.

L'originale della stampa definitiva della domanda inserita secondo le modalità di cui sopra e per la quale è stato effettuato il rilascio informatico, deve essere sottoscritta dal richiedente e consegnata, unitamente alla documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7, entro le ore **13,00 del 14 aprile 2017**, a cura del CAA, dal tecnico abilitato o dall'interessato, presso le sedi regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, competenti per territorio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento.

Di seguito si indicano gli indirizzi:

**- REGIONE CALABRIA- DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI
8- VIALE EUROPA – CITTADELLA REGIONALE GERMANETO - 88100 CATANZARO.**

Il CAA, il tecnico abilitato o l'interessato devono trattenere una copia della domanda e dei relativi allegati.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione.);
- il codice identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

ARTICOLO 6

Interventi e spese ammissibili

Settori di intervento

Il sostegno è concesso nell'ambito del solo comparto vitivinicolo.

Tipologia degli interventi ammissibili

⇒ investimenti materiali:

1. Costruzione , ristrutturazione e/o allestimento di punti vendita extra aziendali in ambito regionale per la commercializzazione dei vini;
2. Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini da 5 hl fino a 50 hl;
3. Investimenti per la realizzazione di laboratori d'analisi ad esclusione del materiale d'uso;
4. Linea d'imbottigliamento (Le linee di imbottigliamento sono ammesse solo se a completamento di una linea di trasformazione)

⇒ investimenti immateriali

1. Attività di e-commerce ;

Le spese per investimenti immateriali devono essere connesse agli investimenti materiali e non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 30% degli investimenti materiali. Le spese generali relative agli onorari di consulenti (agronomi, architetti, ingegneri, ecc.) sono ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 10 % per lavori e opere edili;
- fino ad un massimo del 5 % per tutti gli altri investimenti ammissibili diversi da lavori ed opere edili.

Nell'ambito delle percentuali relative alle spese generali di cui sopra, la spesa massima ammissibile corrisponde alla spesa massima richiesta in domanda.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese per :

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati per le operazioni di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;
- acquisto di terreni;
- interventi per l'adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi di sostituzione, così come definiti all'art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli" e specificati nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" del PSR 2007-2013 e s.s. m.m. e i.i.;
- manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti;
- acquisto di macchinari ed impianti usati;

- acquisti di motrici di trasporto, fatto salvo l'acquisto di mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci all'interno della cantina (N.B. non sono ammesse ad esempio trattrici agricole o furgoni);
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;
- spese per acquisto di materiale normalmente ammortizzabile in un anno;
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale e per i clienti;
- interessi passivi;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- IVA.

Limitazioni e vincoli

⇒ Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.

Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto di cui al presente provvedimento sono soggetti all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

In tale periodo non possono subire, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

ARTICOLO 7

Modalità di Compilazione delle domande tramite portale Sian

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti dalle Regioni/PA, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dalle Regioni/PA per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea, e disponibile mediante il portale Sian (www.sian.it)

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e la PEC.

In ordine all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo di *posta elettronica certificata* sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Pertanto, per ogni impresa - sia societaria che individuale - deve essere iscritto nel registro delle imprese un solo indirizzo *PEC* ad essa riconducibile (Nota circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 77684 del 9 maggio 2014).

Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009 di conversione del decreto legge n. 185/2008, l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata è scattato per le società - sia di persone che di capitali - per i professionisti e per le Pubbliche Amministrazioni.

Con la legge n. 221/2012, di conversione del decreto legge n. 179/2012, detto obbligo è stato esteso alle imprese individuali, e non soggette a procedura concorsuale, le quali si sono dovute dotare di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

Si rammenta, inoltre, che in attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, l'elenco pubblico delle *PEC* delle imprese e dei professionisti, denominato "*Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)*".

L'INI-PEC è attivo dal mese di giugno 2013 al seguente indirizzo: <http://www.inipec.gov.it>.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione. I dati contenuti nell'INI-PEC sono aggiornati quotidianamente.

Per le disposizioni di cui sopra, la mancata indicazione della *PEC* in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati.

E' impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della *PEC* ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione/PA ed all' OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, una volta che l'Amministrazione ha esperito tutte le azioni in proprio possesso e previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati cartacei e in supporto magnetico **(CD)**:

- 1- la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- 2- le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2016/2017, dichiarazione di giacenza campagna 2015/2016, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2016/2017;
- 3- i punteggi ai fini della graduatoria;
- 4- il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- 5- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale ;
- 6- copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2015 e 2016 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2016; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2016, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione

- dell'importo fatturato dell'anno 2015 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- 7- documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione:
- I. per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,
 - II. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,
 - III. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,
 - IV. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.
- 8- dichiarazione di "*saper fare*" (*requisiti tecnici*), dalla quale si evince che l'impresa ha già eseguito lavori e/o attività analoghe a quelle oggetto dell'investimento proposto, e che dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento²;
- 9- descrizione dell'investimento, breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa, e con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione dello stesso contenente:
- a. motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite in particolare:
 - descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare,
 - grado di novità del progetto,
 - localizzazione degli investimenti,
 - quantificazione economica dettagliata degli investimenti.
- 10- presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori diversi ed indipendenti. I preventivi dovranno riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura, la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo)
- I preventivi dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:
- a. la data di emissione dello stesso,
 - b. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura,
 - c. la dettagliata descrizione del servizio oggetto di fornitura,
 - d. prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto,

² La dimostrazione può essere fornita tramite un elenco di lavori eseguiti e con buona esecuzione negli ultimi 2/3 anni, oppure un elenco corredato di certificati di buona esecuzione e buon esito dei lavori più importanti;

- e. l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura,
- f. la ragione sociale della ditta venditrice /o fornitrice e il relativo numero di iscrizione alla CCIAA;
- g. C.F./partita IVA e il nominativo del rappresentante legale della ditta venditrice/fornitrice;
- h. timbro della ditta fornitrice e firma del legale rappresentante o soggetto delegato.

Le ditte proponenti/produttrici devono essere specializzate e qualificate

11- per il preventivo ritenuto idoneo il beneficiario deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi ³;

12- dimostrazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;

13- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

14- Per gli investimenti sui fabbricati, elaborati grafici [planimetria generale, schemi grafici e sezioni] con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico estimativo ed inoltre :

a) concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto;

Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:

⇒ Permesso a costruire o D.I.A. o S.C.I.A.;
unitamente alla:

⇒ dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con D.I.A. o S.C.I.A. ai sensi della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire;

1. I richiedenti che non sono proprietari degli immobili (ad es. affittuari, usufruttuari o comodatari) oggetto dell'intervento dovranno allegare la dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 oltre al titolo di conduzione valido (contratto di fitto o comodato);

2. per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto;
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nella domanda;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;

³ E' possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. A tale proposito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice;

- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso
- 15- copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- 16- documentazione prevista dall'articolo 12 del presente provvedimento relativa ai soli criteri per i quali si chiede l'attribuzione dei punteggi;
- 17- Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art.36) dovrà presentare una apposita relazione tecnica nella quale verrà descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti dovrebbero essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso;⁴
- 18- eventuali ulteriori documenti previsti dalle DRA;
- 19- eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2016/2017 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2015/2016,⁽⁵⁾;

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2016/2017) e dichiarazione di giacenza 2015/2016, previste dagli artt. 8, 9 e 11 del Regolamento 436/2009 e relativi impegni alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2016/2017.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

⁴ L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia

⁵ Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 – art 2 – comma2) possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

- a. Decesso dell'agricoltore;
- b. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c. Calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

ARTICOLO 8

Domande di rettifica

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda di aiuto iniziale, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il tecnico abilitato dalla Regione dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare un aumento del valore dell'investimento e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto iniziale.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all'Area competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIAN, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di rettifica.

Le eventuali domande di rettifica devono essere presentate entro il termine stabilito dalla circolare AGEA o, qualora presentate su specifica richiesta degli Enti istruttori, entro la data da questi indicata nella nota di invito inoltrata al richiedente.

ARTICOLO 9

Realizzazione dell'investimento

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIPAAF n. 911 del 14 Febbraio 2017 "l'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e ammesso a finanziamento e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. Solamente in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni".

In caso non vengano realizzate le operazioni incluse nella domanda l'aiuto non viene erogato.

Pertanto, il soggetto interessato deve includere nella domanda di aiuto le operazioni che è sicuro di portare a termine in tempo utile per ricevere il pagamento.

Varianti

Per le domande annuali non sono ammesse varianti.

- l'iniziativa progettuale deve conservare la sua funzionalità complessiva e la coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente provvedimento;
- non possono in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario;
- non possono comportare uno spostamento dei termini temporali entro cui realizzare l'investimento;
- Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di un intervento non possono essere utilizzate per un altro intervento;
- tranne che per i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato;
- qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non può essere richiesta una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Modifiche non sostanziali

quanto non considerate varianti, per le domande annuali sono ammissibili modifiche non sostanziali se sono coerenti con gli obiettivi del presente provvedimento e sono rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare una variazione della spesa, in più o in meno, non superiore al 10% rispetto al costo totale dell'investimento ammesso. La maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento rimane a carico del beneficiario.

Non sono ammissibili modifiche delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente modifiche all'interno di ciascun intervento.

Le economie derivanti dalla realizzazione di un intervento non potranno essere utilizzate per consentire una maggiore spesa in altri interventi.

La variazione dei prezzi di mercato, il cambio di fornitore e/o della marca della macchina/attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.

È possibile il cambio di preventivo purché venga fornita una specifica relazione giustificativa e purché si rispettino le condizioni di cui sopra.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non sono ammesse modifiche che comportino una variazione del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio che ha permesso di collocarsi in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In sede consuntiva l'incaricato dell'accertamento finale verifica, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 19 del Reg. (CE) n. 555/2008 se in fase di accertamento finale dei lavori emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 o non è stato rispettato quanto previsto dal presente articolo relativamente alle "modifiche non sostanziali" e alle varianti si procede alla revoca dell'aiuto e, se è stato concesso un anticipo, al recupero dell'aiuto versato.

In fase di saldo per l'accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori deve essere prodotto un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori.

ARTICOLO 10

Rinuncia della domanda di aiuto

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di aiuto senza conseguenze prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Non sono autorizzate revoche se l'Amministrazione regionale ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere ritirata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'eventuale rinuncia ad una domanda di aiuto già presentata è registrata sul portale SIAN.

ARTICOLO 11

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

Per gli interventi finanziati nell'ambito della azione sono fissati i seguenti limiti di spesa:

■ Progetti annuali

- € 200.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- € 20.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;

Intensità di spesa pubblica

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dell'investimento finanziabile nel caso di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE*.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari ad un massimo del 25% dell'investimento finanziabile.

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" come disciplinate dal Reg. (CE) n. 1998/2006.

ARTICOLO 12

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Sono individuati specifici criteri di selezione di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate da documentazione probante dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino al completo esaurimento delle risorse stanziare.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le priorità in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

Criteri di selezione delle domande

Criterio di priorità Regione Calabria	Punti
Richiedente	Punti
Azienda che non ha mai usufruito del contributo della misura investimento dell'OCM Vino	10
Domanda presentata da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
Domanda presentata da aziende viticole condotte con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07	5

Nell'ipotesi che le condizioni previste dalla tabella non sono documentati ma, solo dichiarate in domanda, non sarà attribuito nessun punteggio.

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica (ai sensi del reg. (CE) n. 834/07 ex Reg. CE 2092/91) i produttori che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica. Per l'attribuzione di tale priorità deve pertanto essere presentato l'elenco di tutti i fornitori e deve essere dimostrato che sono tutti assoggettati al regime di produzione biologica.

* La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria. Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

ARTICOLO 13

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati, a valere sui fondi di cui al D.M. 3362 del 23.05.2016.

L'Amministrazione regionale, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, può procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, nel caso in cui si rendessero disponibili eventuali risorse aggiuntive.

ARTICOLO 14

Rendicontazione della spesa e pagamenti

Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate:

entro il 31.8.2017, per le domande di investimento di durata annuale;

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato:

al 31.8.2017, per le domande di investimento di durata annuale;

Le domande di pagamento devono essere presentate tramite l'apposita applicazione presente nel portale SIAN "Investimenti vitivinicolo - Gestione Domande Pagamento":

Dopo aver provveduto alla stampa definitiva e al rilascio informatico la domanda di pagamento deve essere firmata dal beneficiario/rappresentante legale e presentata al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria entro i medesimi termini sopra stabiliti.

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

La domanda di pagamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati firmata da un tecnico abilitato e computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori;
- 2) copia conforme all'originale delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento aventi forza probatoria (bonifico o ricevuta bancaria, documentazione rilasciata dall'istituto di credito relativa a pagamenti effettuati con carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo) da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata;
- 3) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- 4) dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici;
- 5) certificato di agibilità (ove previsto) e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti realizzati;
- 6) DIA sanitaria (ove prevista);
- 7) contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 8) certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
- 9) eventuale documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- 10) eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della mancata o parziale realizzazione degli investimenti, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del 2009.
- 11) In tutta l'attrezzatura acquistata e nelle opere edili dovrà essere attaccata la targhetta con i tre loghi (Regione Calabria, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e

Unione Europea) con la dicitura “o la dicitura “OCM Vino. Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i. Misura investimenti Domanda n. _____,”

Qualora il contributo complessivo concesso sia superiore a € 154.857,00 prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipo/saldo) l'incaricato dell'accertamento finale verifica l'esistenza della certificazione antimafia in corso di validità rilasciata dalla Prefettura competente (D.P.R. 3 giugno 1998 n.252);

Sebbene il termine ultimo per la realizzazione dell'investimento sia il 31-08-2017, per i progetti annuali, per gli interventi riconducibili a quelli previsti dall'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 i lavori devono essere terminati in tempo utile per ottenere, entro le suddette date, il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune competente.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- Carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo. La documentazione rilasciata dall'istituto di credito relativa a pagamenti effettuati con carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo deve essere allegata alla pertinente fattura. Il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti, con vaglia postale e tramite assegni.

I funzionari responsabili dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, il funzionario incaricato dell'accertamento deve apporre lo specifico timbro di annullamento o la dicitura “OCM Vino. Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i. Misura investimenti Domanda n. _____, Data: ___/___/___, e la firma del funzionario incaricato.

Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, verrà specificato dal funzionario incaricato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno i cinque (5) anni dal pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore Agea e deve essere assicurata la loro pronta reperibilità per eventuali controlli.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'Organismo Pagatore Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

ARTICOLO 15 ***Ulteriori disposizioni***

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente e, per le norme applicative alla Circolare **AGEA** PNS - OCM Unica Reg (UE) 1308/2013 e s.m.i. art 50. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli “Investimenti” della campagna 2016/2017; per la misura investimenti si applica mutatis mutandis alla misura investimenti Reg. UE 1308/2013 all' art 50) comma 5) che “l'art 71 del Reg. UE 1303/2013”.

L'articolo 71 del regolamento UE 1303/2013, recita al paragrafo 1): “nel caso di una operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi

SIE^[1] è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa dagli aiuti di stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue :

- a) Cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) Cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a una impresa o ad un ente pubblico;
- c) Una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione delle operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari;

Non sono previsti limiti temporali inferiori ai 5 anni (dalla data della liquidazione del saldo finale), come vincolo di mantenimento per tutti i beni realizzati o acquistati tramite il suddetto contributo comunitario.

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, può stabilire nuove disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco ed ai pagamenti stessi, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, ai controlli ex-post, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.

Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico, che saranno rese disponibili anche sul sito internet www.agea.gov.it, relative alla Misura Investimenti saranno direttamente applicabili nella Regione Calabria senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale.

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione agli interessati, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, è previsto l'uso della telematica nel rapporto con il beneficiario.

ARTICOLO 16

Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto relativa alla Misura Investimenti può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 17

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che sono effettuati sui dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come saranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i., - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian) per la</p>
--------------------------	--

^[1] Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi Sie). Sono i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo sociale europeo (Fse) e il Fondo di coesione (Fc), e i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), e per il settore marittimo e della pesca, cioè il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp).

	<p>costituzione o l'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende e la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi e premi;</p> <p>b. Accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. Gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del Sian ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del Sian a norma dei regolamenti UE 1306/2014 - 907/2014 – 908/2014, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel Sian possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarietà del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del Sian e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di Agea è in Via Palestro, 81 00185 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.Agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p>

	<p>Presso la sede dell'Agea è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di Agea, la Società Agecontrol S.p.A., la Soc. S.I.N., le Regioni e Province Autonome, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
<p style="text-align: center;">Diritti dell'interessato</p>	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2) Ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) Dell'origine dei dati personali, b) Delle finalità e modalità del trattamento, c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3) Ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) L'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati personali, b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) Opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.Agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy.</p> <p>Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in Via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@Agea.gov.it</p>